

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo (già parafato il 23 maggio 2012 dalle autorità fiscali di Italia e Isola di Man) è basato sostanzialmente sul Modello del *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) predisposto in sede OCSE, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

L'Accordo con l'Isola di Man è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE-*Global Forum on Taxation* ed Unione europea) in tema di potenziamento degli

strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

L'Accordo ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.

Da parte italiana, la conclusione dell'Accordo in questione è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto esso può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente

nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane.

Si delinea di seguito il contenuto dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate all'articolo 3 che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2, si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Di seguito, nell'articolo 4, vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

All'articolo 5 sono stabilite le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia che il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di con-

sentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico, o possa rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste nelle norme di cui all'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Le Parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Qualora sorgano tra le Parti controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

All'articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che spiegherà i suoi effetti a partire dalla data in cui sarà concluso lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore.

Infine, l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)*

A seguito dei negoziati avviati dalla Direzione relazioni internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di addivenire alla firma e ratifica di un *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) tra l'Italia e l'Isola di Man, poi parafato il 20 gennaio 2012, si instaurerà con l'entrata in vigore di quest'ultimo uno scambio di informazioni in materia fiscale i cui effetti saranno il potenziamento della collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi, oltre al raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con risvolti senz'altro positivi sulla lotta all'elusione e all'evasione fiscale, pur in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, dal momento che la mancanza di un efficace scambio di informazioni appare come uno dei principali motivi che determinano pratiche fiscali dannose.

Risultano dunque evidenti le finalità di contrasto dell'evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale tramite l'esecuzione dello scambio di informazioni in materia e attraverso l'instaurarsi di un'attività di mutua assistenza tra le amministrazioni fiscali italiane e quelle dell'Isola di Man; da ciò possono verosimilmente discendere effetti positivi per l'erario, con riguardo alla maggiore conseguente efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterebbe all'emersione di maggiore base imponibile, contrastando fenomeni fraudolenti e andando in definitiva a configurare per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito tuttavia non puntualmente quantificabile.

Le attività previste dagli articoli 6 e 9 dell'Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici della predetta Amministrazione e saranno svolte con le risorse umane, tecniche e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9 dell'Accordo, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Come noto, le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con l'Isola di Man è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (G8 – G20 – OCSE *Global Forum on Taxation* – ONU e Unione europea).

In particolare, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo con l'Isola di Man consentiranno, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli attuali *standard* dell'OCSE.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in esame, come strumento giuridico idoneo ad attuare con l'Isola di Man uno scambio di informazioni effettivo e quanto più ampio possibile, rileva nel quadro delle disposizioni antielusive presenti nel quadro normativo nazionale. Tale Accordo può, infatti, rappresentare una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella *white list* dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall'articolo 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 1 del presente Accordo con l'Isola di Man, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte che per l'Italia, come specificato all'articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo ha lo scopo di rendere più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e con quelli di cui all'articolo 80 della Costituzione, che prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

In forza del citato articolo 117 della Costituzione le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con l'Isola di Man.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Si ritiene che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame sia compatibile con l'attuale ordinamento europeo, in quanto le sue disposizioni sono conformi a *standard* stabiliti in ambito internazionale.

Infatti, esso è basato sostanzialmente sul modello di TIEA predisposto in sede OCSE nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, le cui disposizioni sono in linea con le norme europee.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è conforme alle azioni condivise intraprese nell'ambito del G20 e dell'OCSE – *Global Forum on Transparency and Information Exchange*.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Numerosi Stati dell'Unione europea hanno firmato accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base del modello TIEA predisposto dall'OCSE. Se ne citano ad esempio alcuni quali Regno Unito, Francia, Germania. L'Italia ha firmato TIEA con il Governo delle Isole Cook, Bermuda, Jersey, Guernsey e Gibilterra.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative non si discostano dalle formulazioni contenute nel modello TIEA OCSE di riferimento e da quelle contenute nella normativa fiscale vigente in Italia.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'articolo 4 dell'Accordo precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente, in particolare da quella fiscale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nel testo dell'Accordo non sono presenti riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'adozione dell'Accordo non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non previste.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Dopo la ratifica con legge dell'Accordo in esame ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 02.12.2013


Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELL'ISOLA DI MAN
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Isola di Man, nell'intento di incrementare e agevolare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale;

riconoscendo che l'Isola di Man ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana;

le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse:



ARTICOLO 1**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

ARTICOLO 2**GIURISDIZIONE**

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 3**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

(a) in Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle società;
- (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;



- (iv) l'imposta sul valore aggiunto;
- (v) l'imposta sulle successioni;
- (vi) l'imposta sulle donazioni;
- (vii) le imposte sostitutive; e

(b) nell'Isola di Man:

- (i) le imposte sui redditi o sugli utili; e
- (ii) l'imposta sul valore aggiunto.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti tramite uno scambio di note. Le autorità competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, salvo che diversamente specificato, l'espressione:

- (a) "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;



- (b) "Isola di Man" designa l'isola dell'Isola di Man, compreso il suo mare territoriale, in conformità con il diritto internazionale;
- (c) "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati dal pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;
- (d) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (e) "autorità competente" designa in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nell'Isola di Man, l'*Assessor of Income Tax* o un suo rappresentante;
- (f) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;
- (g) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
- (h) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
- (i) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano a una Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste;



- (j) "Parte" designa l'Italia o l'isola di Man, secondo il contesto;
- (k) "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;
- (l) "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- (m) "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;
- (n) "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti;
- (o) "Parte interpellata" designa la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni;
- (p) "Parte richiedente" designa la Parte che richiede le informazioni; e
- (q) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.



ARTICOLO 5**SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA**

1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella giurisdizione della Parte interpellata.
2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo, nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:
 - (a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario;
 - (b)(i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, comprese, nei limiti dell'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà;



- (ii) nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; e
- (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.

Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente provvede a fornire le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni per la richiesta:

- (a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- (b) una dichiarazione attestante le informazioni richieste, ivi comprese la natura delle stesse e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- (c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- (d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o siano in grado di acquisire le informazioni richieste;
- (f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che — qualora le informazioni



richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

- (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve trasmettere alla Parte richiedente le informazioni richieste non appena ragionevolmente possibile. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- (a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; e
- (b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.



ARTICOLO 6**VERIFICHE FISCALI ALL'ESTERO**

1. Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può chiedere che la Parte interpellata consenta a rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente di entrare nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti previo consenso scritto delle persone o di altri soggetti interessati. L'autorità competente della Parte richiedente deve notificare all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 è accettata, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

ARTICOLO 7**POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA**

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di acquisire in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.



2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a *legal privilege* oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
4. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
5. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

ARTICOLO 8

RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete.
2. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.



3. Le informazioni fornite non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

4. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

ARTICOLO 9

COSTI

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.

I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.



ARTICOLO 10**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI ATTUAZIONE**

Le Parti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.

ARTICOLO 11**PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5, 6 e 9.
3. Le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 12**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle Parti in conformità con le rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore l'Accordo avrà effetto:



- a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
- b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

ARTICOLO 13

DENUNCIA


1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.
3. Nonostante la denuncia dell'Accordo, le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.



IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Londra il 16 Settembre 2013, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO
DELL'ISOLA DI MAN**

